
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Regime di non impugnabilità con regolamento di competenza delle ordinanze con cui il giudice, senza previa remissione della causa in decisione, disponga la prosecuzione del giudizio

Il regime di non impugnabilità con regolamento di competenza (e, dunque, di revocabilità) delle ordinanze, con le quali il giudice adito, senza previa remissione della causa in decisione ed invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé dopo aver affermativamente delibato il tema della competenza, incontra unica eccezione nell'ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sé) la declaratoria di competenza; e solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che concluda il convincimento (pur in sé erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l'intera controversia.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2015, n. 21561

1. Il ricorso è stato proposto dalla ricorrente nella consapevolezza dell'esistenza in seno alla Corte di un consolidato orientamento avallato dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 20449 del 2014 nel senso che "Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione".

La ricorrente ha motivato la proposizione dell'istanza assumendo che nel caso di specie, pur non essendovi stata una pronuncia dell'ordinanza a seguito di invito a precisare le conclusioni, tuttavia ricorrerebbe nella valutazione di infondatezza dell'eccezione di incompetenza l'ipotesi che le Sezioni Unite hanno indicato come quella di una assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, della idoneità della determinazione assunta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza.

2. Ora, con l'indicazione di tale eccezione alla regola per cui una pronuncia affermativa sulla competenza, nel regime introdotto dalla L. n. 69 del 2009, esige, per essere impugnabile il previo invito a precisare le conclusioni al fine di poter essere considerata decisione impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., le Sezioni Unite hanno inteso riferirsi all'ipotesi in cui il giudice di merito manifesti in modo inequivoco ed oggettivo non già la sua valutazione sulla competenza (atteso che anche una valutazione interlocutoria, essendo espressione dell'onere di motivazione, che riguarda anche le ordinanze, giusta l'art. 134 c.p.c., non può che essere inequivoca ed oggettiva anche in ordinanze, come quella impugnata, che formalmente sono pronunciate ai sensi dell'art. 187 c.p.c., comma 3 mancando appunto l'invito a precisare le conclusioni), bensì il modo della decisione resa.

Inequivoco ed oggettivo dev'essere il convincimento del giudice che, nell'esprimersi sulla questione di competenza, egli intende far luogo ad una valutazione che non ritiene più ridiscutibile ai sensi dell'art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177 c.p.c., comma 1. Ciò accade quando il giudice consapevolmente affermi, ignorando l'orientamento che esige la precisazione delle conclusioni oppure affermando di dissentirne e considerando, quindi, quella non necessaria, che quanto espresso circa la competenza non sarà ridiscutibile in sede di decisione.

Si ricorda, al riguardo, che le Sezioni Unite, dopo avere enunciato e spiegato le ragioni dell'orientamento prevalente di questa Sezione (quello sostenuto dalla sottosezione 3) circa la necessità dell'invito a precisare le conclusioni, hanno scritto quanto segue: "Quanto appena enunciato va, peraltro, necessariamente conciliato con il criterio (cd. "dell'apparenza"), secondo cui l'identificazione del rimedio esperibile contro un provvedimento giudiziario (nella specie:

revocabilità o impugnabilità a mezzo regolamento di competenza) deve essere compiuta con riferimento alle qualificazioni (se esistenti) operate dal medesimo giudice che lo ha emesso (cfr. Cass., ss.uu., 10073/11, Cass. ord. 3338/12, 3712/11, 26919/09, 11012/07, 4507/06). Ne consegue, che, come puntualmente rilevato da Cass., ord., 10594/12, il regime di non impugnabilità con regolamento di competenza (e, dunque, di revocabilità) delle ordinanze, con le quali il giudice adito, senza previa remissione della causa in decisione ed invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè dopo aver affermativamente deliberato il tema della competenza, incontra unica eccezione nell'ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sè) la declaratoria di competenza. E - per scongiurare tutte le difficoltà relative all'interpretazione della soggettiva volontà del giudice di spogliarsi o non della questione di competenza ed all'individuazione dei correlativi elementi sintomatici (queste sì, di certo negativamente incidenti sulla garanzia della ragionevole durata del processo per le incertezze che sono inevitabilmente destinata ad ingenerare ed i relativi riflessi sullo sviluppo del giudizio) - solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l'intera controversia".

Ora, è palese che l'ipotesi veramente eccettuata dalle Sezioni Unite non si coglie affatto nel tenore dell'ordinanza.

Ne deriva che l'istanza di regolamento di competenza è manifestamente inammissibile, conforme alla difesa della resistente ed alle conclusioni del Pubblico Ministero, assumendo valore quanto affermato proprio delle Sezioni Unite *claris verbis*.

3. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generai ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.